

contratto stesso, non avendo alcuna importanza agli effetti giuridici la data di emissione della polizza.

Spesso tra l'emissione della polizza ed il perfezionamento della stessa, decorre un considerevole lasso di tempo, e non è giusto che l'Istituto sopporti le conseguenze dell'abbreviazione del termine per cause quasi sempre derivanti dall'assicurando.

In considerazione di quanto sopra esposto il Direttore Generale sottopone all'esame del Comitato e del Consiglio di Amministrazione, il seguente testo in sostituzione dell'attuale art. 2 delle Condizioni Generali di Polizza:

"Decorso sei mesi dal perfezionamento, la polizza è incontestabile per omissioni di dichiarazione o per dichiarazioni erronee rese dall'assicurato (o dal contraente) nella proposta di assicurazione, e negli altri documenti, salvo il caso di mala fede, e salvo la rettifica del capo, tale in base alla età vera dell'assicurato quando quella denunciata risulti errata".

"Si intende caso di mala fede la volontaria omissione di dichiarazione o la dichiarazione consapevole dell'assicurato, anche senza raggiuri,